

REPUBBlica ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

sezione civile 2°

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.519 del ruolo generale per l'anno 2014, promossa da:

**in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della**

domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato A. Sorgentone

che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto d'appello.

appellante

contro

**Banco di**

in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in

Cagliari presso lo studio dell'avvocato

che la rappresenta e difende in virtù di procura a

margine della comparsa di costituzione in d'appello.

appellata, appellante incidentale

la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti:

**CONCLUSIONI**

nell'interesse dell'appellante: A) "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello ogni contraria domanda,

eccezione disattesa accogliere il presente appello e le conclusioni formulate in primo grado, in totale riforma della sentenza impugnata,. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, antistatario.

nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'Appello in via preliminare : a) dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per ragionevole improbabilità di essere accolta; in via principale: b) rigettare l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto; in via di appello accidentale: c) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l'Ordinanza del 22-23.10.2013 resa nella prima fase del giudizio e, per l'effetto, dichiararne la revoca; d) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese della lite e, per l'effetto, condannare l'appellante alle spese anche del primo grado di giudizio in virtù del principio della soccombenza.

In via subordinata, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dal Banco , voglia:

- 1) In via preliminare, revocare e/o modificare l'ordinanza istruttoria del 22-23.10.2013 nella parte in cui ha disposto l'ordine di esibizione dei documenti contrattuali in capo al Banco di Sardegna;
- 2) In via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa o assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in violazione dell'art.164 c.p.c.;
- 3) In via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in proprio;
- 4) In via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, nonché in considerazione delle ulteriori eccezioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado;
- 5) In via pregiudiziale e/o preliminare subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c., in subordine decennale ai sensi

dell'art.2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizioni di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti che controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo ai rapporti dedotti nel presente giudizio, in specie al conto corrente n.10751 e ai conti anticipi nn. 10731 e 10756, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi rispettivamente anteriori al 10.01.2008, in subordine al 10.01.2003, in specie afferenti le annotazioni asseritamente indebite e/o gli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituissero pagamento, per i titoli contestati ex adverso, ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, di affidamento, di disponibilità e mancanza fondi, di diritti per l'istruttoria del fido e della maggiorazione exrafido, delle spese di tenuta conto, della chiusura periodica, di segreteria, per le singole operazioni, le valute e qualsivoglia ulteriore titolo, prescrizione decorrente da ciascuna annotazione asseritamente indebita e/o da ciascuno pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della banca per ciascuno titolo contestato da controparte; ovvero nell'ipotesi in cui i rapporti de quibus risultassero quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c., in subordine decennale ai sensi dell'art.2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizioni di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti che controparte avesse provato di aver effettuato con riguardo ai titoli dedotti ex adverso, decorrente dalla data di ciascuna annotazione asseritamente indebita e/o da ciascun pagamento effettuato per mezzo di addebiti e/o versamenti e/o accrediti, ovvero delle rimesse extrafido solutorie nella loro integralità o per la parte di esse che rivestisse natura solutoria, secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con Sentenza n.24418/2010.

Nel merito:

6 In via principale, respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e/o in diritto,

7 in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea di dichiarazione di nullità e inefficacia delle clausole ed addebiti ex adverso censurati, e della subordinata domanda di restituzione, effettuare il ricalcolo, tenendo conto delle eccezioni sollevate dall'azienda di credito ed in specie dell'eccepita prescrizione della domanda di ricalcolo e/o pagamenti e/o restituzione afferente annotazioni e/o addebiti e/o pagamento effettuati in data antecedente il 10.01.2008, in subordine il 10.01.2003

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2013.

della societ quale legale rappresentante  
s.a.s., e in proprio quale fideiussore della medesima, espose  
che la società era titolare, presso il Banci

del conto corrente ordinario n.10751, acceso almeno del 31 12.1973, nonché dei contratti di sconto e anticipi accessori a tale conto corrente;

del conto corrente n.12148;

del conto anticipi 70293598; di un finanziamento agrario con saldo negativo al 31.12. 2012 di euro 773.900;

ed era stata titolare:

del conto anticipi n.10731 dal 11.11.1982 fino al 30.9.2010;

del conto anticipi n.10756 da 31.3. 1974 fino al 31.3.2009.

Tanto premesso, poichè nel corso del rapporto, l'istituto di credito aveva fatto illegittima applicazione degli interessi anatocistici e ultralegali, della commissione di massimo scoperto, commissione di affidamento, istruttoria di pratica fido ed aveva superato il cd. tasso soglia, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il Banco chiedendo che accertasse:

per il conto corrente ordinario n.10751, il saldo alla data del 31.12.2012, partendo da un saldo zero dal 30.6.74;

per il conto n.10731, le somme indebitamente pagate dal correntista, partendo dal saldo zero, o dal saldo risultante, al 1.10.83, con condanna della convenuta al loro pagamento;

per il conto anticipi n.10756, le somme indebitamente pagate dal correntista, partendo dal saldo zero, o dal saldo risultante, al 31.12.75, con condanna della convenuta al loro pagamento;

per gli accessori al conto 10751, le somme indebitamente pagate dal correntista, con condanna della convenuta al loro pagamento;

operando la compensazione dei saldi del conto corrente n.10751 con quelli del conto corrente n.12148, del conto anticipi 70293598 e del finanziamento agrario.

La banca convenuta eccepì, per ciò che ancora rileva, il difetto di legittimazione d

in proprio, la prescrizione quinquennale o decennale del diritto di ripetizione di tutti i pagamenti asseritamente non dovuti, trattandosi, quanto ai conti correnti nn.10731 e 10756, di conti non assistiti da apertura di credito, con conseguente natura solutoria dei pagamenti; nel merito chiese il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, non avendo, tra l'altro, parte attrice depositato, né i contratti, né gli estratti conto relativi ai rapporti, tra l'altro mai contestati.

Con ordinanza 23.10.2013, fu ordinato alla banca, ai sensi dell'art.210 c.p.c., la produzione dei contratti.

Con sentenza 31 maggio 2014, il Tribunale rigettò la domanda e compensò integralmente le spese processuali.

L'attore, affermò il giudice, non aveva prodotto, né i contratti di conto corrente, né tutti gli estratti conto, il che non consentiva di verificare le condizioni applicate dalla banca e di ricostruire in modo compiuto il rapporto.

Né argomenti potevano trarsi dal mancato adempimento, da parte del Banco dell'ordine di esibizione, ex art.210 c.p.c., dei contratti.

Quanto alla domanda proposta da

in proprio, la banca aveva contestato

l'esistenza del rapporto di garanzia senza che l'attore avesse prodotto il relativo contratto, né dedotto alcun mezzo di prova al riguardo.

Contro la sentenza ha proposto appello Paolo Mannoni, quale legale rappresentante della società , e in proprio.

La banca convenuta ne ha chiesto il rigetto.

Il Collegio ha disposto consulenza tecnica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### Appello principale

Con unico articolato motivo di gravame l'appellante si duole che il giudice abbia respinto la domanda sulla base di una erronea interpretazione dei fatti di causa e senza tenere conto che la documentazione prodotta, pressoché completa, comprensiva degli estratti conto e degli scalari avrebbe consentito di ricostruire i rapporti di dare ed avere tra le parti.

I contratti erano risalenti nel tempo, tutti anteriori al 1992, e avrebbero potuto essere stati conclusi verbalmente.

La banca, inoltre, non ottemperò all'ordine di esibizione disposto dal Tribunale e tutte le iniziative intraprese dalla società -che ottenne, in epoca successiva alla sentenza di primo grado, un decreto ingiuntivo nel confronti dell'istituto di credito, per la consegna della documentazione contabile mancante- risultarono infruttuose e che, comunque, gli estratti conto, anche a non considerare che l'onere di produrre la documentazione suddetta grava sulla banca, risultavano, almeno in parte, in atti, il che avrebbe consentito di verificare la nullità della applicazione di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto, di interessi usurari.

L'appello è, per quanto di ragione, fondato.

Premesso che è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e, quindi, anche in caso di domanda di mero accertamento, produrre la documentazione posta a fondamento della pretesa, i contratti -come dichiarato dal e non contestato dalla banca- risalivano ad epoca precedente al 1991, periodo in cui non

era prevista la necessità di forma scritta, per cui avrebbero potuto essere stipulati verbalmente ed hanno, certamente, avuto esecuzione.

L'appellante, già nel corso del giudizio di primo, grado chiese che il Tribunale accertasse la effettiva portata dei rapporti di dare ed avere dal momento in cui la documentazione prodotta consentiva la ricostruzione dei rapporti stessi.

Quanto alla mancata produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, ritenuta ostativa dal Tribunale alla disposizione di accertamenti tecnici, si richiama il recente arresto della Corte di Cassazione secondo cui “ *qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti. La Corte territoriale - affermando che «la mancata produzione dei contratti e degli estratti conto completi (questi ultimi oggetto di onere probatorio gravante sul correntista, attore in ripetizione dell'indebito) non comporta impossibilità di procedere al ricalcolo dei saldi (...), ma la mera necessità di assumere come punto di partenza il primo degli estratti disponibili» - si è uniformata ai principi sopra enunciati, nel rispetto della regola relativa all'onere della prova. Infatti, avendo il correntista ottemperato parzialmente a detto onere, la Corte medesima, sulla base del proprio prudente apprezzamento, ha fatto ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio, compiuta attraverso la ricostruzione dell'andamento del rapporto e condotta attraverso ragionevoli e fondate ipotesi matematiche.* (Cass.2018/31187).

Le sentenze di questa Corte, richiamate da parte appellata, non sono conferenti perché riguardano ipotesi in cui il rapporto era sorto in epoca successiva al 1992 (ed era onere del correntista dimostrare di non avere la disponibilità del contratto, necessariamente stipulato in forma

scritta, per colpa a lui non imputabile) e, comunque, la documentazione contabile era talmente frammentaria da non consentire una ricostruzione in termini di ragionevole certezza dei rapporti di dare ed avere tra le parti, né era stato richiesto che si procedesse al calcolo limitatamente al periodo in cui vi era continuità della documentazione.

Nel caso in esame, tali condizioni non ricorrono giacchè, i contratti risalgono agli anni 70/80, e vi è esplicita domanda volta ad ottenere il ricalcolo con riferimento al periodo in cui vi sia continuità della documentazione contabile.

Tanto premesso, il consulente tecnico, dott. sulla base della documentazione prodotta, secondo i quesiti formulati da questa Corte (che ha disposto un supplemento di indagine al fine del corretto calcolo degli interessi), ha, innanzi tutto rilevato che, dall'analisi della documentazione analizzata, è possibile asserire con certezza che tutti e tre i conti correnti fossero senz'altro affidati, posto che, pur in mancanza di un contratto scritto, dall'analisi degli estratti conto, "emerge la presenza di un affidamento (quindi solo ufficialmente non indicato), in quanto il rapporto di conto corrente si presenta spesso con saldo "dare"; inoltre, tra i movimenti rilevati negli estratti conto trimestrali emergono le spese pratica fido e l'indicazione di diversi tassi di interesse, presumibilmente, relativi agli scoperti entro fido e oltre fido, senza indicare l'importo limite. Risulta, anche, conteggiata la commissione di massimo scoperto, anche questa con differenti scaglioni in base ai quali sono state calcolate le diverse CMS. Altro elemento importante al riguardo, lo si ritrova nel documento del 24/11/2006 ove vengono concesse le linee di credito "in sostituzione di quelle precedenti".

Con riferimento ai singoli conti correnti ha accertato che:

-relativamente conto corrente n.10731, risulta impossibile accettare una continuità tale da poter consentire la rielaborazione dello stesso in ossequio ai quesiti posti (mancano i periodi dal 01/07/1983 al 30/09/1983, dal 01/01/2009 al 31/08/2009, dal 31/01/2010 al 30/04/2010), e l'assenza di così tante registrazioni fa sì che il risultato ottenuto sia totalmente inattendibile.

L'appellante censura detta affermazione, sostenendo che, con riferimento a tali periodi, sono stati depositati gli estratti scalari, per cui sarebbe possibile procedere al ricalcolo delle competenze, ma tale assunto non può essere condiviso, ove si osservi che, come ripetutamente ritenuto da questa Corte, gli estratti conto scalari si limitano a riepilogare il calcolo delle competenze contabilizzate per un certo periodo sul conto corrente.

Per quanto riguarda, invece, il conto n.10756 (cessato nel 2009) la continuità dei saldi è presente solo a far data dal 31/12/2003 (mancano i periodi dal 18/06/1975 al 31/07/1975, dal 01/10/1975 al 31/12/1975, dal 01/11/1977 al 29/11/1977, dal 20/08/1983 al 09/09/1983, dal 06/10/2001 al 26/12/2001, dal 09/01/2003 al 19/03/2003, dal 01/04/2003 al 10/04/2003, dal 01/07/2003 al 10/07/2003, dal 01/11/2003 al 30/12/2003). Per il conto corrente sopra indicato, il periodo precedente la continuità dei saldi non è stato utilizzato ai fini del ricalcolo in quanto il risultato era completamente inattendibile.

*- Per quanto concerne il conto corrente n.10751, è doveroso evidenziare che la continuità è stata rilevata a far data dal 02.08.1999 poiché, al netto degli altri periodi mancanti antecedenti il 10.06.1979, è risultato carente di alcuni movimenti nel luglio 1999. Tra l'altro è opportuno segnalare che per questo mese non è presente l'estratto conto inviato dalla banca, ma solamente una lista movimenti contestata dalla convenuta, in quanto non considerato un documento ufficiale avente la medesima valenza di un estratto conto emesso dall'Istituto di Credito. In particolare l'elenco dei movimenti relativi al mese di luglio 1999, rappresentato da un documento diverso dell'estratto conto inviato dalla banca, è risultato mancante di diverse operazioni, inoltre la numerazione delle pagine di tale documento non è progressiva. La prima parte infatti inizia da pagina 1 di 6, 2/6, 3/6...per poi continuare con pagina 7 di 12, 8/12... Tali carenze rendono il documento non utilizzabile poiché inficerebbero il risultato finale rendendolo ulteriormente inattendibile.*

Il dott. [REDACTED] ha poi proceduto alla rideterminazione dei saldi dei due conti, attenendosi ai quesiti formulati dalla Corte, escludendo:

- la commissione di massimo scoperto, in quanto non determinata;

- la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

In proposito, deve osservarsi che il quesito originario prevedeva che tale voce fosse esclusa fino al 30 giugno 2000 (data di entrata in vigore della delibera Cicr, che per il periodo successivo consentiva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, se reciproca). Ritiene, tuttavia, il Collegio di adeguarsi al più recente indirizzo giurisprudenziale della suprema Corte, che ha chiarito che: *l'assunto per cui “... il passaggio da un regime di capitalizzazione degli interessi creditori con una frequenza più lenta di quella pattuita per gli interessi debitori, ad un regime in cui la frequenza sia accelerata ed equiparata a quella trimestrale degli interessi debitori costituisce miglioramento delle condizioni precedentemente applicate ... si radica su un presupposto manifestamente inveritiero, ovvero che la contabilizzazione trimestrale degli interessi a credito costituisca sempre e comunque un miglioramento e non un peggioramento delle condizioni contrattuali applicate alla clientela. Ma, così ragionando, si trascura un imprescindibile snodo del problema. Si omette infatti di considerare che a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell'ambito all'art. 1283 cod. civ. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state fulminate di nullità per contrasto con la norma codicistica. La conseguenza di questa premessa è che «in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione» E, poiché come annota la sentenza in disamina, «alla assenza di capitalizzazione o alla capitalizzazione annuale, quali conseguenze della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, si è sostituita la reciproca capitalizzazione trimestrale*

degli interessi attivi e passivi, è di tutta evidenza che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa» e sia perciò inappropriato spacciare per un loro miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra l'assenza di capitalizzazione o la capitalizzazione annuale degli interessi debitori, conseguenza.”. (Cass. n. 26779/2019; n.7105/20), con la conseguenza che, anche per il periodo successivo al giugno 2000, mancando una nuova pattuizione scritta, dovrà escludersi la capitalizzazione degli interessi.

Il consulente, sempre secondo i quesiti postigli, ha, altresì, verificato il superamento del cd.tasso soglia; accertato la presenza di rimesse cd. solutorie (i conti come sopra riportato risultano essere affidati).

#### La prescrizione delle rimesse solutorie.

Al riguardo, il Collegio, già in precedenti decisioni, ha applicato il principio dettato dalle SS.UU., secondo cui *“In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profitte, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”* (Cass.SS.UU.15895/2019). Deve, tuttavia, osservarsi, che la eccezione di prescrizione può essere fatta valere esclusivamente con riferimento al conto n.10756, chiuso nel 2009, mentre il conto n.10751 è ancora in corso, per cui, in difetto di domanda di ripetizione di somme indebitamente corrisposte e nella vigenza del contratto di conto corrente oggetto di causa, pacificamente ancora in essere, la prescrizione del diritto alla ripetizione non può, evidentemente, essere fatta valere in questa sede. Con la precisazione che l'opposta domanda, non potrà essere, evidentemente, intesa come preordinata alla ripetizione di somme indebitamente versate in ragione della finalità asseritamente perseguita dal correntista quale

paventata dalla banca, bensì intesa come preordinata a soddisfare l'interesse, giuridicamente apprezzabile, all'esclusione di annotazioni illegittime e alla rielaborazione del saldo contabile con l'eliminazione delle poste scaturenti dalla applicazione di clausole nulle.

Infine, in mancanza di prova circa la sussistenza di pattuzioni scritte, il consulente ha applicato gli interessi legali e quelli previsti dall'art.117 TUB.

Tanto premesso, il dott. ha formulato diverse ipotesi di calcolo, a seconda che si escludano o meno i giroconti tra il conto corrente n.10756 e il n.10751.

Ritiene il collegio, in considerazione della non omogeneità dei dati (il conto n. 10756 è stato ricostruito dal 31/12/2003, mentre quello 10751 dal 2/08/1999 ) che non possa procedersi alla esclusione dei giroconti tra i due conti.

Il consulente, alle cui motivate conclusioni si rimanda -e dal quale non vi è motivo di discostarsi, considerate anche le esaustive risposte rese alle osservazioni mosse dalle parti- ha accertato che il conto corrente n.10756, presenta un saldo positivo, in favore del correntista, pari a euro 19.467,18.

Il conto 10751 (con riferimento al quale, come si è detto, l'eccezione di prescrizione non può allo stato essere fatta valere, non essendo stata formulata domanda di ripetizione) un saldo, al 31.12.2012, di euro 221.042,28 a favore della Mannoni s.a.s.(pagg.5/9 del supplemento di relazione).

Il dott. ha anche rilevato, relativamente al conto 10751, che *in alcuni trimestri, sul conto corrente n.10751, il T.M.E.G. è risultato superiore al tasso soglia pubblicato dalla Banca d'Italia. Dall'analisi della documentazione agli atti si desume che il superamento del tasso soglia è dipeso dall'incidenza delle spese bancarie sul totale competenze. Si precisa, inoltre, che il superamento del tasso soglia è avvenuto per trimestri nei quali la banca, non applicava più la Commissione di Massimo Scoperto, ma la nuova commissione disponibilità fondi.*

*Pertanto, le competenze per i periodi considerati sono stati ricalcolati nel limite del tasso soglia.*

Tanto premesso, l'appello proposto dalla deve nei limiti su precisati essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la deve essere accertato che il conto

corrente n.10571, al 30.12. 2013, presentava un saldo attivo pari ad euro 221.042,28 e il conto corrente n.10756, al 2.8. 2009 (data della sua chiusura) di euro 19.467,18.

Il Banco deve, dunque, essere condannata al pagamento in favore della società della somma di euro 19.467,18, con gli interessi dalla domanda, dovendosi presumere la buona fede dell'istituto di credito.

Quanto alla richiesta compensazione *dei saldi del conto corrente n.10751 con quelli del conto corrente n.12148, del conto anticipi 70293598 e del finanziamento agrario*, come sopra osservato, il conto è ancora in essere.

L'appello proposto da , in proprio, deve, invece, essere dichiarato inammissibile.

Il Tribunale ha rigetto la domanda del perché la banca aveva contestato l'esistenza del rapporto di garanzia e l'attore non aveva prodotto il relativo contratto, né dedotto alcun mezzo di prova al riguardo.

Avverso tale capo della sentenza nessuno specifico motivo di gravame è stato proposto.

#### **Appello incidentale:**

Il Banco di chiesto la modifica della sentenza nella parte in cui ha confermato l'ordinanza con cui era stato ordinato alla banca di produrre i contratti di cui si discute e, in subordine, la revoca della ordinanza medesima.

La richiesta di revoca è inammissibile, giacchè, a norma dell'art.177 c.p.c. le ordinanze possono essere revocate o modificate dal giudice che le ha emesse, ma non sono impugnabili.

In merito alla modifica della sentenza nella parte in cui ha confermato la ordinanza, deve rilevarsi l'assoluta carenza di interesse perché il Tribunale ha valutato la mancata ottemperanza da parte dell'istituto di credito ai soli fini della regolamentazione delle spese processuali, questione ormai superata dal parziale accoglimento dell'impugnazione e dalla soccombenza del Banco di Sardegna, cosicchè l'impugnazione di tale capo della sentenza si rileva volto ad ottenere una pronuncia sulla ammissibilità di tale mezzo istruttorio.

I limiti di accoglimento della domanda, e la reciproca soccombenza, rappresentano un grave

motivo per disporre la compensazione, nella misura della metà delle spese dei due gradi del giudizio tra la Mannoni F.lli fu Paolo s.a.s. e il Banco di Sardegna s.p.a. La quota residua, liquidata come da dispositivo in relazione al valore della controversia come accertato, è posta a carico della banca e si liquida come da dispositivo.

Deve, invece, disporsi la integrale compensazione delle spese tra Paolo Mannoni, in proprio, e l'istituto appellato, non avendo comportato la domanda del Mannoni alcuna attività difensiva.

Le spese di consulenza vanno poste a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dalla Mannoni F.lli fu Paolo s.a.s., contro la sentenza n.2099/ 2014 del tribunale di Cagliari e, in parziale riforma della sentenza impugnata:

-accerta che il conto corrente n.10571, al 30.12. 2013, presentava un saldo attivo pari ad euro 221.042,28 e il conto corrente n.10756, al 2.8. 2009 (data della sua chiusura) di euro 19.467,18 e condanna il Banco di Sardegna al pagamento in favore della società della somma di euro 19.467,18, con gli interessi dalla domanda al saldo;

- dichiara inammissibile l'appello proposto, in proprio, da Mannoni Paolo;
- rigetta l'appello incidentale proposto dal Banco di Sardegna.

Dichiara compensate nella misura delle metà le spese dei due gradi del giudizio e condanna la società appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, della quota residua, che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 4.00,00, per compensi professionali, oltre spese generali e accessori, e, per questo grado, in complessivi euro 6.500,00, per compensi professionali ed euro 1.264,50 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato A.Sorgentone.

Pone a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, le spese di consulenza.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002 e succ. mod. comportanti l'obbligo del versamento da parte di Paolo Mannoni, in proprio, e del Banco di

di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Cagliari, 11 marzo 2020

Il Presidente estensore.

*sentenza ottenuta dall'avv. Andrea Sorgentone*

